

DELIBERAZIONE 5 MAGGIO 2020
153/2020/R/EEL

APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE, PREDISPOSTE DA TERNA S.P.A., AL REGOLAMENTO RELATIVO AL PROGETTO PILOTA PER LA PARTECIPAZIONE DI UNITÀ VIRTUALI MISTE AL MERCATO PER IL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO (MSD), AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 300/2017/R/EEL

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1009^a riunione del 5 maggio 2020

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- il Regolamento (UE) 2013/543 della Commissione Europea del 14 giugno 2013;
- il Regolamento (CE) 2015/1222 della Commissione Europea del 24 luglio 2015;
- il Regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione Europea del 2 agosto 2017;
- il Regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione Europea del 23 novembre 2017;
- il Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e i suoi provvedimenti applicativi;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (di seguito: decreto legislativo 102/14);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come modificato e integrato (di seguito: deliberazione 111/06);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09, come modificato e integrato (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 20 novembre 2014, 574/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 574/2014/R/eel);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 15 gennaio 2015, 3/2015/A, recante "Quadro strategico dell'Autorità per il quadriennio 2015-2018" (di seguito: Quadro strategico 2015-2018);
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2015, 393/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 393/2015/R/eel), di avvio di un procedimento finalizzato alla formazione di provvedimenti per la riforma organica della regolazione del servizio di

- dispacciamento, in coerenza con gli indirizzi già espressi dall’Autorità nel Quadro strategico 2015-2018 e con la normativa europea in materia in corso di evoluzione;
- la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2017, 300/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 300/2017/R/eel), recante “Prima apertura del mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: MSD) alla domanda elettrica e alle unità di produzione anche da fonti rinnovabili non già abilitate nonché ai sistemi di accumulo, tramite l’istituzione di progetti pilota in vista della costituzione del testo integrato dispacciamento elettrico (TIDE) coerente con il balancing code europeo”;
 - la deliberazione dell’Autorità 25 maggio 2017, 372/2017/R/eel;
 - la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2017, 583/2017/R/eel;
 - la deliberazione dell’Autorità 12 luglio 2018, 383/2018/R/eel;
 - la deliberazione dell’Autorità 26 luglio 2018, 402/2018/R/eel;
 - la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2018, 422/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 422/2018/R/eel);
 - la deliberazione dell’Autorità 18 dicembre 2018, 675/2018/R/eel;
 - l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A, recante “Quadro strategico dell’Autorità per il triennio 2019-2021” (Quadro strategico 2019-2021);
 - il documento per la consultazione dell’Autorità 23 luglio 2019, 322/2019/R/eel;
 - il Codice di trasmissione e dispacciamento predisposto e mantenuto da Terna S.p.A. (di seguito: Terna) ai sensi del DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di rete);
 - la lettera trasmessa da Terna all’Autorità, in data 16 aprile 2020, recante le modifiche al regolamento del progetto pilota per la partecipazione delle unità virtuali abilitate miste a MSD approvato con la deliberazione 422/2018/R/eel (di seguito: lettera 16 aprile 2020).

CONSIDERATO CHE:

- l’Autorità, con la deliberazione 393/2015/R/eel, ha avviato un procedimento finalizzato alla formazione di provvedimenti per la riforma organica della regolazione del servizio di dispacciamento; in tale procedimento sono confluiti anche tutte le attività e i provvedimenti finalizzati all’attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 102/14, per la parte relativa al dispacciamento elettrico;
- con la deliberazione 300/2017/R/eel, nelle more della redazione del nuovo Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico (di seguito: TIDE), l’Autorità ha previsto una prima apertura di MSD, tramite progetti pilota, per consentire di acquisire elementi utili per la riforma organica del dispacciamento e per rendere disponibili, fin da subito, nuove risorse di dispacciamento;
- i progetti pilota di cui alla deliberazione 300/2017/R/eel:
 - sono individuati da Terna previa consultazione e successivamente inviati all’Autorità per l’approvazione;
 - ove non diversamente specificato, sono basati sull’attuale classificazione delle unità di produzione e di consumo, ivi incluso il concetto di rilevanza per la partecipazione ai mercati, al fine di consentirne l’avvio in tempi brevi senza

richiedere significativi interventi sui sistemi per la gestione del dispacciamento; sono tuttavia permesse forme di aggregazione ulteriori rispetto a quelle già consentite, sia con riferimento alle unità, rilevanti e non rilevanti, sottese allo stesso nodo della rete di trasmissione nazionale, sia con riferimento alle unità non rilevanti, di produzione e di consumo;

- non riguardano le unità di consumo rientranti nel contratto di dispacciamento dell'Acquirente Unico;
- riguardano le unità di consumo e le unità di produzione che dispongono di dati di misura orari;
- più in dettaglio, con la deliberazione 300/2017/R/eel l'Autorità ha previsto che i progetti pilota possano riguardare:
 - a) la partecipazione volontaria a MSD delle unità di produzione rilevanti ad oggi non abilitate (ivi inclusi i sistemi di accumulo equiparati alle unità di produzione ai sensi della deliberazione 574/2014/R/eel). Esse, in generale e fatto salvo quanto diversamente previsto, partecipano a MSD singolarmente con riferimento al medesimo punto di dispacciamento valido per la partecipazione ai mercati dell'energia e per la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi. La controparte per la fornitura delle risorse di dispacciamento è l'utente del dispacciamento titolare del punto di dispacciamento sempre coincidente con il *Balance Service Provider* (di seguito: BSP);
 - b) la partecipazione volontaria a MSD delle unità di produzione (ivi inclusi i sistemi di accumulo equiparati alle unità di produzione ai sensi della deliberazione 574/2014/R/eel) e della domanda. Esse partecipano a MSD su base aggregata, costituendo le Unità Virtuali Abilitate (UVA). Al riguardo, i perimetri geografici di aggregazione non possono eccedere la zona di mercato e sono definiti da Terna in coerenza con il modello di rete utilizzato dall'algoritmo per la selezione delle offerte accettate su MSD, in modo tale che la movimentazione delle unità incluse nelle UVA non comporti violazioni di vincoli di rete.

Per quanto qui rileva, tra le UVA rientrano le unità virtuali abilitate miste (di seguito: UVAM), caratterizzate dalla presenza sia di unità di produzione non rilevanti (siano esse programmabili o non programmabili) e/o unità di produzione rilevanti non obbligatoriamente abilitate che condividono il punto di connessione con unità di consumo, sia di unità di consumo (rientrano anche i sistemi di accumulo, equiparati alle unità di produzione come previsto dalla deliberazione 574/2014/R/eel). Le UVAM rilevano solamente per la partecipazione a MSD, mentre ai fini della partecipazione ai mercati dell'energia e, conseguentemente, ai fini della determinazione dei corrispettivi di sbilanciamento, le unità incluse in tali tipologie di UVA continuano a rimanere inserite nei punti di dispacciamento già oggi esistenti. La controparte per la fornitura delle risorse di dispacciamento è il BSP che può essere distinto dall'utente del dispacciamento;
 - c) l'utilizzo di sistemi di accumulo, in particolare in abbinamento a unità di produzione rilevanti abilitate alla partecipazione a MSD al fine di ottimizzare la fornitura di risorse di dispacciamento nel rispetto dei requisiti previsti dal Codice di rete;

- d) ulteriori criteri per la ridefinizione delle unità di produzione rilevanti sottoposte ad abilitazione obbligatoria ai fini della partecipazione ai mercati dell'energia e a MSD, anche per il tramite di aggregazione di diverse sezioni connesse allo stesso nodo della rete di trasmissione nazionale;
- e) le modalità per la remunerazione dei servizi ancillari attualmente non remunerati esplicitamente (ad esempio, la regolazione di tensione); sono esclusi i servizi di riserva primaria, riserva secondaria, riserva terziaria, risoluzione delle congestioni e bilanciamento;
- f) forme di approvvigionamento a termine delle risorse di dispacciamento, da espletare secondo procedure concorrenziali coerenti con quanto previsto dalla deliberazione 111/06;
- g) altri aspetti che Terna ritenga utile sperimentare, previa approvazione dell'Autorità.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 422/2018/R/eel, l'Autorità ha approvato il regolamento, predisposto da Terna, relativo alla partecipazione delle UVAM al MSD (di seguito: regolamento UVAM). Le UVAM possono essere di due tipi:
 - UVAM-A, caratterizzate dalla presenza di unità di produzione non rilevanti, di unità di produzione rilevanti non già obbligatoriamente abilitate che condividono il punto di connessione alla rete con una o più unità di consumo purché la potenza immessa al punto di connessione non sia superiore a 10 MVA, e di unità di consumo;
 - UVAM-B, caratterizzate dalla presenza di unità di produzione rilevanti non già obbligatoriamente abilitate aventi potenza immessa al punto di connessione superiore a 10 MVA e unità di consumo che condividono il medesimo punto di connessione alla rete;
- il regolamento UVAM nella sua formulazione approvata con la deliberazione 422/2018/R/eel, in particolare e per quanto qui rileva, prevede la partecipazione al MSD di UVAM:
 - costituite da capacità modulabile (a salire e/o a scendere) pari ad almeno 1 MW, che possono essere abilitate alla fornitura di risorse (a salire e/o a scendere) per la risoluzione delle congestioni a programma, la riserva terziaria rotante e per il bilanciamento;
 - i cui punti di connessione, compresi nello stesso perimetro di aggregazione, dispongano di dati di misura trattati orari (sono i punti di connessione per i quali i dati orari validati dai gestori di rete vengono resi disponibili al Sistema Informativo Integrato e, tra l'altro, utilizzati da Terna ai fini del *settlement*, nel seguito chiamati anche, per brevità, "punti non trattati su base oraria");
 - per le quali il BSP sia in grado di rilevare (o stimare) le misure di immissione/prelievo totali (a livello di aggregato), inviandole a Terna con periodicità pari a 4 secondi. A tal fine, il BSP rileva le misure relative a ogni punto

di connessione inserito nell'UVAM, tramite una Unità Periferica di Monitoraggio (di seguito: UPM):

- i) ogni 4 secondi nel caso di punti di prelievo aventi potenza superiore a 1 MW e di punti di immissione aventi potenza superiore a 250 kW;
- ii) ogni 60 secondi nel caso degli altri punti di connessione.

I dati di misura rilevati dalle UPM devono essere trasmessi al concentratore del BSP, devono risiedere in un archivio circolare di durata minima di 60 giorni ed essere storicizzati in un archivio permanente per almeno 5 anni;

- per le quali le prove tecniche di abilitazione definite dall'Allegato 3 al regolamento UVAM abbiano avuto esito positivo;
- i servizi resi dalle UVAM sono remunerati, in alternativa:
 - tramite la normale remunerazione derivante da MSD, cioè sulla base di un corrispettivo variabile pari al prezzo offerto dal BSP (*pay as bid*) applicato solamente in caso di attivazione delle risorse su MSD e limitatamente alle quantità accettate su detto mercato;
 - tramite la fornitura a termine delle risorse, limitatamente alla fase di sperimentazione. In tal caso, i titolari delle UVAM hanno vincoli più stringenti in termini di impegni a offrire su MSD (offerte per il bilanciamento a salire per almeno 2 ore consecutive nella fascia tra le ore 14.00 e le ore 20.00 di tutti i giorni dal lunedì al venerdì) e percepiscono due corrispettivi:
 - i) un corrispettivo fisso definito in esito ad un'asta al ribasso di tipo *pay as bid* rispetto a un valore massimo variabile da 15.000 €/MW/anno (per 2 ore di disponibilità giornaliera) a 30.000 €/MW/anno (per 4 ore di disponibilità giornaliera), erogato con riferimento ai giorni in cui sono stati rispettati gli obblighi di offerta;
 - ii) un corrispettivo variabile pari al prezzo offerto dal titolare dell'UVAM nel MSD (con uno *strike price* di 400 €/MWh) riconosciuto solamente in caso di attivazione delle risorse su MSD e limitatamente alle quantità accettate.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con lettera del 16 aprile 2020, Terna ha trasmesso all'Autorità la documentazione relativa alla proposta di modifica del regolamento UVAM, come aggiornata a seguito della consultazione con gli operatori, recante:
 - le modifiche al regolamento UVAM comprensivo dei relativi allegati;
 - le osservazioni formulate dagli operatori nell'ambito della consultazione;
- la proposta di Terna di cui al precedente punto prevede, in sintesi:
 - a) la possibilità di includere in una UVAM i punti non trattati su base oraria ai fini del *settlement*, di cui all'articolo 10 del TIS (si tratta dei punti con potenza disponibile in immissione e/o in prelievo non superiore a 55 kW per i quali non è ancora stato attivato il trattamento dei dati di misura su base oraria ai fini del *settlement*), purché dotati di un'apparecchiatura di misura che consenta all'impresa distributrice competente di rilevare il dato di misura orario (pur non validato e non utilizzato ai fini del *settlement*);

- b) altre modifiche di dettaglio al regolamento UVAM vigente, quali:
- la possibilità, per i punti di immissione con potenza disponibile non superiore a 250 kW e per i punti di prelievo con potenza disponibile non superiore a 1 MW, di trasmettere al BSP le misure rilevate dalle singole UPM tramite l'interposizione di dispositivi di raccolta locali quali, ad esempio, i sistemi SCADA eventualmente già presenti in impianto;
 - la memorizzazione a livello centralizzato dei dati di misura rilevati dalle singole UPM, nonché delle misure aggregate dal concentratore o ricostruite tramite eventuale algoritmo di stima;
 - precisazioni in relazione alle prove tecniche di abilitazione;
- più nel dettaglio, in relazione a quanto richiamato alla precedente lettera a), la proposta di Terna prevede che:
 - possano essere inclusi nelle UVAM i punti non trattati su base oraria dotati alternativamente di contatore elettronico ovvero *smart meter* 2G non già attivato ai fini del trattamento della misura su base oraria, con riferimento ai quali l'impresa distributrice risulti comunque in grado di rilevare i dati di misura orari, pur non validati, e di trasmetterli a Terna;
 - il BSP, con riferimento ai punti non trattati su base oraria, trasmetta a Terna, entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello di competenza, i dati di misura dell'energia scambiata con la rete in ciascun quarto d'ora del mese di competenza;
 - le imprese distributrici, sulle cui reti di distribuzione sono connessi punti non trattati su base oraria inseriti all'interno di UVAM qualificate al MSD, trasmettano a Terna, entro il quarto giorno lavorativo del secondo mese successivo al mese di competenza, le misure orarie dei medesimi punti qualora oggetto delle verifiche di coerenza di cui al successivo alinea;
 - Terna, con frequenza mensile e scegliendo a campione alcune tra le UVAM qualificate al MSD in cui sono inclusi punti non trattati su base oraria, effettui verifiche di coerenza tra le misure trasmesse dal BSP e le misure inviate dalle imprese distributrici. La verifica ha esito negativo qualora, con riferimento al medesimo punto non trattato su base oraria, venga riscontrato che lo scarto percentuale tra le suddette misure risulti superiore al 10% per oltre il 10% delle ore del mese oggetto di verifica. In tal caso, il BSP, entro quattro giorni lavorativi dalla comunicazione dell'esito della verifica di Terna, può contestare l'esito trasmettendo a Terna l'eventuale documentazione atta a dimostrare la correttezza dei propri dati di misura; in caso di contestazione, inoltre, il BSP ha facoltà di richiedere a Terna i dati di misura resi disponibili dall'impresa distributtrice competente;
 - qualora l'esito negativo della verifica di coerenza riferita al mese m-esimo, di cui al precedente alinea, sia confermato anche a seguito dell'interlocuzione tra le parti coinvolte, il BSP sia tenuto a corrispondere a Terna una penale pari al prodotto tra la frazione mensile dell'importo a base d'asta della contrattazione a termine (30.000 €/MW/anno) maggiorata del 50% (senza meglio precisare se tale penale trova analogia applicazione anche nei casi in

- cui non vi sia stata una contrattazione a termine) e la somma delle potenze modulabili dei punti non trattati su base oraria per i quali si sia riscontrato l'esito negativo delle verifiche di coerenza;
- qualora le richiamate verifiche di coerenza, con riferimento al medesimo punto non trattato su base oraria, abbiano esito negativo per due mesi anche non consecutivi nello stesso anno solare, Terna (oltre ad applicare la penale di cui al precedente alinea) elimini il punto non trattato su base oraria dall'UVAM di appartenenza a decorrere dal primo giorno del mese successivo al secondo mese in cui è stato riscontrato l'esito negativo della verifica di coerenza. Il punto non trattato su base oraria escluso non può essere riammesso nell'UVAM del medesimo BSP prima che siano trascorsi 180 giorni dalla data di esclusione, ovvero può essere subito inserito in una UVAM nella titolarità di un altro BSP;
 - l'esclusione dei punti non trattati su base oraria dall'UVAM di appartenenza trova applicazione (senza penali) anche nel caso in cui il BSP non trasmetta a Terna i dati di misura orari per due mesi anche non consecutivi;
 - le proposte di cui alla precedente lettera b) non sono esclusivamente inerenti ai punti non trattati su base oraria inclusi in una UVAM: Terna, in particolare, ha evidenziato che si tratta di precisazioni e chiarimenti derivanti da richieste degli operatori nel corso del progetto pilota UVAM o nel corso della consultazione, nonché derivanti da esigenze operative legate alla gestione delle prove ai fini dell'abilitazione.

RITENUTO CHE:

- le modifiche proposte siano coerenti con l'attuale assetto della deliberazione 300/2017/R/eel, che già consente la partecipazione alle UVA da parte di unità di consumo e unità di produzione di ogni tipo, purché dispongano di dati di misura orari (anche se non necessariamente validati dal gestore di rete competente);
- sia opportuno prevedere che Terna puntualizzi, nel regolamento UVAM, le modalità di calcolo della penale che si applica nel caso in cui le verifiche di coerenza tra le misure trasmesse dal BSP e le misure inviate dalle imprese distributrici abbiano avuto esito negativo, distinguendo tra il caso di punti non trattati su base oraria inclusi in una UVAM contrattualizzata a termine e il caso di punti non trattati su base oraria inclusi in una UVAM non contrattualizzata a termine (in questo secondo caso, infatti, la penale dovrebbe almeno escludere la parte correlata alla frazione mensile dell'importo a base d'asta della contrattazione a termine, limitandosi alla sua maggiorazione);
- sia opportuno approvare le modifiche al regolamento UVAM di cui alla deliberazione 422/2018/R/eel, come trasmesse da Terna all'Autorità con lettera del 16 aprile 2020 a seguito della propria consultazione e modificate come sopra indicato

DELIBERA

1. di prevedere che Terna puntualizzi, nel regolamento UVAM, le modalità di calcolo della penale che si applica nel caso in cui le verifiche di coerenza tra le misure trasmesse dal BSP e le misure inviate dalle imprese distributrici abbiano avuto esito negativo, affinché:
 - nel caso di punti non trattati su base oraria inclusi in una UVAM contrattualizzata a termine, la penale sia pari al prodotto tra la frazione mensile dell'importo a base d'asta della contrattazione a termine (30.000 €/MW/anno) maggiorata del 50%;
 - nel caso di punti non trattati su base oraria inclusi in una UVAM non contrattualizzata a termine, la penale sia pari al prodotto tra 0,5 e la frazione mensile dell'importo a base d'asta della contrattazione a termine (30.000 €/MW/anno);
2. di approvare le innovazioni al regolamento UVAM di cui alla deliberazione 422/2018/R/eel, trasmesse da Terna all'Autorità con la lettera del 16 aprile 2020 e modificate come indicato nel punto 1;
3. di prevedere che Terna pubblichi sul proprio sito internet il regolamento aggiornato relativo al progetto pilota per la partecipazione delle UVAM a MSD, comprensivo di tutte le parti che lo compongono;
4. di trasmettere il presente provvedimento a Terna S.p.A.;
5. di pubblicare il presente sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

5 maggio 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini